



## DIRITTO ANNUALE 2008

### ISTRUZIONI ALLE IMPRESE

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese: € 88,00
- società semplici agricole: € 88,00
- società semplici non agricole € 144,00
- società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. 2/2/2001 n. 96 (società tra avvocati): € 170,00

- per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
Da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

**L'importo di ogni scaglione di fatturato successivo a quello base (da 0 a € 100.000,00) si somma all'importo minimo dovuto di € 200,00;**



- **Unità locali e sedi secondarie** 20% dell'importo dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.
  
- **Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** € 110,00

**Le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso del 2008 che non abbiano provveduto all'atto dell'iscrizione, sono tenute al versamento del diritto annuale, entro 30 giorni dalla presentazione dell'iscrizione, con modello F24 o direttamente allo sportello camerale.**

**Le nuove unità locali e sedi secondarie di imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle Imprese sono tenute al pagamento di un importo di € 40,00**

### ***Arrotondamenti***

Gli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali dovranno essere arrotondati singolarmente all'unità di euro, secondo le regole contabili generali (D. lgs. 213/98).

### ***Termini di versamento***

Il diritto annuale è versato in unica soluzione con le modalità previste dal capo III del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi (**16 giugno prossimo**); come per le altre imposte è possibile però effettuare il pagamento nei successivi trenta giorni (**fino al 16 luglio prossimo**), con la **maggiorazione dello 0,40%** o provvedendo al ravvedimento breve, con applicazione della sanzione in misura del 3,75% e degli interessi, calcolati sui giorni di ritardo, al tasso legale annuo del 3%.



Camera di Commercio  
Rieti

### ***Dati da inserire nel modello F24, anche telematico:***

#### Sezione ICI ed altri tributi locali

Codice Ente: **RI**

Codice Tributo: **3850**

Anno di riferimento: **2008**

Importi a debito versati: indicare l'importo da pagare

**N.B.** Se una o più unità locali dell'impresa sono ubicate in altre province si dovranno indicare come Codice Ente le sigle automobilistiche delle province ove sono ubicate le unità locali.

### **Casi di esonero dal pagamento del diritto annuale 2008:**

- Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti attività economiche di cui all'art. 9), comma 2, punto a) del DPR 7/12/1995, n. 581 (soggetti iscritti al solo R.E.A.);
- le imprese che risultavano, antecedentemente all'anno 2008, in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, tranne nei casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività antecedentemente all'anno 2008, sempre che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività;
- le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione antecedentemente all'anno 2008, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative sciolte, antecedentemente all'anno 2008, con provvedimento dell'Autorità governativa.